

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 281

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI GUIDO, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, CACCIA, CARLOTTO, CONTU, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MEMMI, NAPOLI, NICOTRA, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PONTELLO, QUARENGHI, QUIETI, RICCIUTI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI**

*Presentata l'8 agosto 1983*

### Norme penali per i delitti compiuti sulla strada

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il preoccupante diffondersi di episodi di aggressione sulle autostrade, di assalti ai mezzi di trasporto merci, spesso con il ricorso al travisamento da parte dei rapinatori, i quali utilizzano i segni distintivi propri delle forze di polizia per ottenere che gli autoveicoli si fermino alla loro intima-zione; la necessità di tutela della credibilità dei segni distintivi delle forze stesse, richiedono che si rafforzi la tutela penalistica di fronte ad atti criminosi che si verificano ai danni di mezzi circolanti sulle strade, compiuti appunto da delinquenti, travisati in modo atto a far ritenere di appartenere alla pubblica autorità. Questa speciale tutela appare necessaria in modo particolare per le aggressioni sulle autostrade dove la velocità del traffico e l'isolamento nei confronti della rete stradale

ordinaria fanno sì che l'aggressione abbia grande probabilità di riuscita, agendo i rapinatori indisturbati.

Il rafforzamento della tutela può avvenire attraverso l'introduzione di una aggravante speciale che operi come disincentivante dell'attività criminosa; tale aggravante deve essere sottratta alle ordinarie norme del giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze ed agire modificando il massimo della pena edittale, creando così la speciale categoria di reati colpiti con maggior severità per via dell'allarme sociale suscitato.

Si sottopone pertanto all'attenzione dei Colleghi la seguente proposta di legge diretta a stabilire una speciale disciplina della pena per i delitti compiuti sulla strada nella speranza di una sua sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 649 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 649-bis. — (*Aggravante speciale per i delitti compiuti sulla strada*). — La pena è aumentata da un sesto alla metà, qualora uno dei fatti preveduti dagli articoli 610, 629, 630, 640, secondo comma, n. 2, sia commesso abusando di segni distintivi delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e ingenerando nella vittima l'erronea opinione di trovarsi in presenza di rappresentanti della pubblica autorità, a danno di veicoli che circolino sulla pubblica via. L'aumento di pena non può essere inferiore ad un terzo quando il fatto si verifica su strada riservata alla circolazione di veicoli a motore. Non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza previsto dall'articolo 59 ».